

DISCIPLINARE DI GARA
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
GARA TELEMATICA N° ST/23/2025

Procedura aperta, sulla piattaforma aziendale Net4market, in tre lotti territoriali, prevista dall'art.71 del d.lgs. n.36/2023 per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3, del d.lgs. n.36/2023, per l'affidamento biennale di un accordo quadro di lavori per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

1. PREMESSA

Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
C.F. e P.IVA 01426410880
Indirizzo: Piazza Igea n.1, 97100 – Ragusa
sito web: www.asp.rg.it
PEC: settore.tecnico@pec.asp.rg.it
Settore proponente Servizio Tecnico
via Teocrito 18 - Ragusa
PEC servizio.tecnico@pec.asp.rg.it
R.U.P. Ing Giorgio Divita

Con Deliberazione a contrarre n. 1867 del 10/10/2025, questa amministrazione ha indetto, sulla piattaforma Net4market una procedura aperta in tre lotti territoriali, prevista dall'art.71 del d.lgs. n.36/2023 per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art.59 comma 3 del d.lgs. n.36/2023, per l'affidamento biennale di un accordo quadro di lavori per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con la possibilità di mantenere il contratto per ulteriore periodo di due anni.

La gara è classificabile come Accordo Quadro esperito mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 3 del D.lgs. 36/2023.

L'appalto, ai sensi dell'articolo 51, co. 1 del Codice dei Contratti, è suddiviso in 3 lotti funzionali ai fini della tutela delle piccole e medie imprese, corrispondenti a 3 ambiti territoriali o macrozone.

Il Responsabile del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'ing. Giorgio Divita, Dirigente Tecnico, in servizio presso l'U.O.C., Servizio tecnico dell'Asp di Ragusa giorgio.divita@asp.rg.it tel. 0932234432.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sarà nominato, ai sensi dell'articolo 114 del Codice, contestualmente all'atto deliberativo di aggiudicazione.

Al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, che prevede di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità).

Luogo di svolgimento dei lavori, tutte le sedi Ospedaliere e Territoriali, edifici e pertinenze, ubicate in tutto il territorio dell'ASP di Ragusa codice NUTS ITG18.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. Piattaforma Telematica di Negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare utilizzo piattaforma.

In caso di verificato mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non addebitabili ai potenziali concorrenti, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la sezione Chiarimenti della procedura pubblicata alla seguente pagina https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. L'operatore economico che concorre alla procedura di gara ne riconosce, con la sola partecipazione, la piena validità in tali termini. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma saranno registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme all'utilizzo della Piattaforma.

2.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on-line dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Net4Market devono essere effettuate contattando l'Help Desk raggiungibile al numero telefonico 0372 080708 (lun. - ven. 8.30-13.00 / 14.00-17.30).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara;
Capitolato speciale d'appalto (CSA);
Elenco immobili
Domanda di partecipazione;
Offerta economica
Modello DGUE;
Patto D'Integrità;
Protocollo di legalità
Dichiarazione antimafia
Disciplinare utilizzo piattaforma
Modulo Informativa trattamento dati personali

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine prescritto esclusivamente attraverso la apposita sezione della Piattaforma di e-procurement aziendale riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite, con la stessa modalità, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre i termini.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA -CATEGORIE LAVORI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori in somministrazione come accordo quadro per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

L'appalto è costituito da tre distinti lotti territoriali unici ed indivisibili: Lotto 1 (Distretto di Ragusa), Lotto 2 (Distretto di Vittoria) e Lotto 3 (Distretto di Modica) e sarà sviluppato

secondo le norme dell'accordo quadro con identificazione di TRE distinti aggiudicatari, uno per ogni singolo lotto cui verrà assegnata, di volta in volta, la effettuazione dei lavori, meglio indicati nel capitolato speciale per un importo a base d'asta, come di seguito:

LOTTE	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA, IVA ESCLUSA Biennio	Opzione ulteriore biennio
Lotto 1 CIG B8ADE6D557	Lavori per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili del Distretto di Ragusa	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Lotto 2 CIG B8ADE6E62A	Lavori per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili del Distretto di Vittoria	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Lotto 3 CIG B8ADE6F6FD	Lavori per il mantenimento della funzionalità, l'adeguamento a norma e la ristrutturazione degli immobili del Distretto di Modica	€ 250.000,00	€ 250.000,00
	TOTALE	€ 750.000,00	€ 750.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 50.000,00, per ciascun lotto.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al co. 1 e all'allegato I.01, è il seguente CCNL Edilizia Industria e cooperative.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Codice, potrà aggiudicare al medesimo concorrente un solo lotto e ciò al fine di garantire la massima efficienza delle prestazioni in un territorio vasto come quello dell'ASP di Ragusa.

Il valore complessivo dell'appalto, riferito al biennio viene stimato presuntivamente in € 750.000,00, oltre iva al 10%, come sopra riportato e va inteso come limite massimo essendo tenuta l'azienda Sanitaria a corrispondere soltanto il corrispettivo per i lavori effettivamente espletati, salva la possibilità. Nulla sarà dovuto agli aggiudicatari al di fuori delle prestazioni eseguite.

Il quadro economico della gara riferito al biennio risulta, pertanto, il seguente:

QUADRO ECONOMICO BIENNIO			
PARTE A) LAVORI			
A/1	LOTTO 1	€ 245.000,00	
A/2	Oneri sicurezza per interferenze (stimati) lotto 1	€ 5.000,00	
A/3	LOTTO 2	€ 245.000,00	
A/4	Oneri sicurezza per interferenze (stimati) lotto 2	€ 5.000,00	
A/5	LOTTO 3	€ 245.000,00	

A/6	Oneri sicurezza per interferenze (stimati) lotto 3	€ 5.000,00	
A/7	TOTALE	€ 750.000,00	€ 750.000,00
	PARTE B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B/1	IVA su A/7 10%	€ 75.000,00	
B/2	Incentivi, ai sensi dell'art.45 comma 2 del d.lgs. n.36/23	€ 15.000,00	
	Totale somme a disposizione	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 840.000,00

Le categorie delle lavorazioni, riferite al periodo massimo appaltabile (due bienni) sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria Classifica	Importo complessivo dell'accordo Quadro primo biennio	Importo complessivo dell'accordo Quadro secondo biennio	Importo complessivo dell'accordo Quadro nel quadriennio	%
Lotto 1 - Edifici civili ed industriali	OG1 >= II	€ 170.000,00	€ 170.000,00	340.000,00	68,00/lotto
Lotto 1 - Impianti tecnologici	OG11 >= I	€ 80.000,00	€ 80.000,00	160.000,00	32,00/lotto
Lotto 2 - Edifici civili ed industriali	OG1 >= II	€ 170.000,00	€ 170.000,00	340.000,00	68,00/lotto
Lotto 2 - Impianti tecnologici	OG11 >= I	€ 80.000,00	€ 80.000,00	160.000,00	32,00/lotto
Lotto 3 - Edifici civili ed industriali	OG1 >= II	€ 170.000,00	€ 170.000,00	340.000,00	68,00/lotto
Lotto 3 - Impianti tecnologici	OG11 >= I	€ 80.000,00	€ 80.000,00	160.000,00	32,00/lotto
Totale lavori complessivamente riconducibili all'accordo quadro (compresi oneri per la sicurezza)		€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 1.500.000,00	100,00 compl.

In presenza di impianti tecnologici da mantenere o da sostituire di cui all'art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 (in particolare impianti idrico sanitari, climatizzazione ed elettrici) l'impresa dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal decreto e quindi, qualora non ne sia in possesso, affidare i lavori a soggetti abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali e rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del suddetto decreto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: A MISURA, secondo quanto meglio stabilito nel capitolato speciale d'Appalto;

PREZZI A BASE D'ASTA

I prezzi a base d'asta sono quelli elencati negli Elenchi Prezzi Unitari di seguito elencati:

1. **Prezzario Unico Regione Siciliana anno 2024** adottato con D.A. n. 2/Gab. del 17 gennaio 2024, compresi i suoi allegati, con validità prorogata fino al 31/12/2025 con D.A. n. 1/Gab. del 14 gennaio 2025, o pubblicato precedentemente indizione gara;
2. **Listini editi dalla "DEI - Tipografia del Genio Civile"** di Roma – Nuove costruzioni- Edizione 2° Semestre 2024, o pubblicato precedentemente indizione gara;
3. **Listini editi dalla "DEI - Tipografia del Genio Civile"** di Roma - Recupero Ristrutturazione Manutenzione - Edizione 2° Semestre 2024, o pubblicato

precedentemente indizione gara;

4. **Listini editi dalla "DEI - Tipografia del Genio Civile"** di Roma - Impianti tecnologici - Edizione 2° Semestre 2024, o pubblicato precedentemente indizione gara. Al riguardo si precisa che, in occasione della redazione dei progetti relativi ai futuri contratti attuativi/ordini di lavoro, la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata prioritariamente nel prezzario della Regione Siciliana, e qualora non si dovesse trovare riscontro in tale listino prezzi la ricerca dovrà essere effettuata nei listini DEI nell'ordine di elencazione di cui sopra e vigenti (precedentemente alla data di pubblicazione della gara) o, per quelli non compresi nei suddetti elenchi, mediante nuovi prezzi che dovranno essere concordati con la ditta inserita nell'accordo quadro; i nuovi prezzi saranno formulati nel seguente modo:

- per desunzione dal prezzario regionale applicando il ribasso di gara d'appalto.
- per composizione usando i prezzi elementari contenuti nel prezzario sopraccitato, con successiva applicazione del ribasso di gara.
- quando non sia impossibile l'assimilazione ai prezzi riportati nel prezzario sopraccitato, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, basate su valori di mercato, aggiornati alla data di stipulazione del contratto con l'applicazione del ribasso d'asta.

I nuovi prezzi così determinati e ribassati con il ribasso di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Pertanto l'amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al presente capitolato. In tal caso l'aggiudicatario sarà contattato dal Direttore dei Lavori già in fase di progettazione dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a

quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato con apposito computo metrico applicando l'Elenco prezzi unitari al netto dell'offerta ribasso percentuale.

Il singolo contratto attuativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi con ore in economia, in questo caso i costi orari della mano d'opera saranno quelli indicati dalla tabella mano d'opera prezzario regione Sicilia 2024, a tali importi sarà applicata la percentuale del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa con l'applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

In caso di prestazioni di mano d'opera richiesta in ore notturne (dopo le ore 20.00) o in giorni festivi (domeniche e feste nazionali) verrà applicata una maggiorazione del 30% al netto del ribasso d'asta offerto.

I lavori in economia dovranno essere utilizzati solamente in casi eccezionali e sporadici. Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino al completamento degli ordini di lavori affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.

Revisione dei prezzi

E' prevista la clausola di revisione dei prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari

condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3 % applicata alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs come da ultimo modificato dal D. Lgs 209/2024. La determinazione della variazione dei costi e dei prezzi è determinata secondo le modalità di applicazione degli indici sintetici di cui all'allegato II. 2-bis del D. Lgs 36/2023.

Modifica del contratto in corso di esecuzione

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di ricorrere alle modifiche contrattuali previste dall'art. 120 del Codice.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

DURATA

La durata dell'accordo quadro è fissata in anni due (art. 59, c. 1 del Codice), ovvero un termine inferiore corrispondente all'esaurimento dell'importo netto dell'accordo, con possibilità di mantenimento per un ulteriore periodo di anni due ovvero un termine inferiore fino all'esaurimento del tetto di spesa ulteriore di € 750.000,00.

Ciascun ordinativo trasmesso inteso come "contratto attuativo" stabilirà, per ciascuna fattispecie, le lavorazioni, gli importi, la durata ed i costi, come da capitolato speciale d'appalto.

L'accordo quadro ha una validità di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

La possibilità di mantenimento di ulteriori due anni sarà disposta dall'Azienda alle medesime condizioni previste nel CSA.

Il responsabile del progetto autorizzerà il direttore dei lavori alla consegna degli stessi dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del progetto può autorizzare, altresì, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

OPZIONI

Opzione ripetizione. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per un ulteriore periodo di anni due (parere MIT n.455 del 03/07/2019). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel

prosiegua, aggregazione di retisti); • partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del

Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri

di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) possesso della **patente a crediti** prevista dall'articolo 29, comma 19 del D.L. 19/2024 e nei modi disciplinati dal D.M. 18/9/2024, n. 132 (decreto attuativo per la patente a crediti). Saranno ammesse le Imprese che, entro il termine di presentazione delle offerte, abbiano presentato domanda per l'ottenimento della patente a crediti presso il Portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro <https://servizi.ispettorato.gov.it/>

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: documento equivalente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

-Attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare, regolarmente autorizzati, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che nei documenti, ai sensi dell'art. 100 del "Codice" e dell'Allegato II.12, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice. Ai fini della comprova, l'Attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

9. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 8.1 lettera a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla patente a crediti per l'edilizia di cui al punto 8.1 lettera b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire **che esegue la prestazione (che opera in cantiere) per la quale è indispensabile il possesso della patente;**
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete **che esegue la prestazione (che opera in cantiere) per la quale è indispensabile il possesso della patente.**

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio¹ nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8.2 e 9.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere

a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Subappalto e subcontratto

1. Il subappalto è consentito nella forma e nei limiti di all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

2. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione:

a) il nome del sub contraente, l'importo e l'oggetto del sub contratto;

b) Le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.

3. L'affidamento in subappalto di opere e lavori è sottoposto a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. Tutte le prestazioni e lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a condizione che:

a) la facoltà di subappalto sia espressamente prevista nel bando o invito, con esplicita indicazione delle categorie subappaltabili;

b) il concorrente nell'offerta abbia indicato i lavori, parti di opere, servizi, forniture che intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l'assenza di motivi di esclusione a carico del subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

d) il concorrente inserisca nei contratti con i subappaltatori una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto;

e) l'importo complessivo dei lavori, servizi, forniture, parti di opere affidato in subappalto non superi il 49,00% dell'importo della categoria prevalente.

f) l'Impresa aggiudicataria è obbligata ad indicare il subappaltatore per le opere afferenti l'intero accordo quadro ed è ammessa la sostituzione del subappaltatore per una sola volta per la durata dell'accordo quadro medesimo nel biennio, pertanto il subappaltatore designato non potrà essere sostituito nei singoli ordini di lavoro.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

5. I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall'altro lato sono regolati dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

6. Ai sensi dell'art. 119 comma 15 del D.Lgs. 36/2023, spetta all'Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque

operanti nel cantiere.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane l'unico e il solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 12, del Codice.

Le imprese che operano fisicamente in cantiere, compresi i subappaltatori e i subaffidatari, sono tenute al possesso della patente a crediti, in linea con le attività previste dall'articolo 89, D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori nonché il Responsabile del progetto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 119 del Codice, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. Si applicherà in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti applicativi.

E' ammessa la sostituzione del subappaltatore per una sola volta per la durata dell'accordo quadro nel biennio.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 12, del Codice.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori nonché il Responsabile del progetto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 119 del Codice, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. Si applicherà in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti applicativi.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve assumere i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui sopra l'operatore economico indica le modalità con le quale intende adempiere i suddetti impegni.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. LGS 36/2023 e succ. mod., trattandosi di procedura di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice dei contratti, la garanzia provvisoria è pari al 1% del valore del singolo lotto e, pertanto è pari **ad € 2.500,00** e, nel caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico deve prestare tante distinte e autonome garanzie provvisorie per singolo lotto, cui intende partecipare.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00, per lotto, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla

stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovrà inviare l'offerta economica e la documentazione amministrativa sulla piattaforma entro il termine ivi indicato.

L'offerta è composta da: A – *Documentazione amministrativa*, B - *Offerta economica*.

Ove non diversamente espressamente indicato, tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso si sia trasmessa l'offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità

della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma Net4market - CSAmed s.r.l. raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) Autodichiarazione sostitutiva Antimafia
- 3) Garanzia provvisoria
- 4) DGUE
- 5) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 6) Eventuale documentazione in caso di avvalimento
- 7) Eventuale documentazione per i soggetti associati
- 8) Dichiarazione Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"
- 9) Autodichiarazione ai fini rilascio antimafia
- 10) Patto d'integrità.
- 11) Eventuale procura

- 12) Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DpR 445/2000 attestante il possesso della Patente a crediti o la presentazione della domanda inviata sul Portale dell'Ispettorato del lavoro per l'ottenimento della stessa.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F24, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) "Comprova imposta di bollo" copia informatica del Modello F24.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il Modello di domanda nel quale deve essere specificato il numero del lotto per cui si partecipa.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono

verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/20232.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (allegato) adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- di accettare il patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012.
- di accettare il protocollo di legalità ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle

forme di legge;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F24, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: ASP di Ragusa Piazza Igea – Ragusa, C.F. 01426410880);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TX3);
- del codice tributo (campo 11: 1552);
- della causale del pagamento

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) "Comprova imposta di bollo" copia informatica del Modello F24.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare,

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

Ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 36/2023 l'operatore economico deve dichiarare gli impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli Operatori Economici procederanno alla compilazione del DGUE come da modello presente a sistema tramite piattaforma telematica.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

dal singolo Operatore Economico che partecipa come impresa singola;

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

– copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

– dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

– copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

– dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B- OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, dovrà essere, pena l'esclusione dalla presente procedura, sottoscritta con firma digitale e dovrà contenere i seguenti dati, così come richiesti nel "fac-simile di sistema –Offerta Economica", **a pena di esclusione:**

-ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di

altre imposte e contributi di legge, nonché al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'offerta economica in cifra percentuale di ribasso deve essere formulata con un massimo di due cifre decimali. In caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali superiori a due, il ribasso verrà troncato alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10).

-l'indicazione dei propri costi relativi alla sicurezza, a pena di esclusione, ai sensi dell'art.108, comma 9, del d.lgs. n.36/2023, afferenti all'attività svolta da ciascun concorrente.

- conferma o eventuale diversa indicazione dei **costi della manodopera**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE/ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e art. 108 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, non presentando il presente appalto un interesse transfrontaliero certo, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale; tale esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per l'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il Metodo A dell'allegato II.2 al Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

IN OGNI CASO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 COMMA 4 DEL CODICE LA STAZIONE APPALTANTE POTRÀ AGGIUDICARE AL MEDESIMO CONCORRENTE UN SOLO LOTTO E CIÒ AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA DELLE PRESTAZIONI IN UN TERRITORIO VASTO COME QUELLO DELL'ASP DI RAGUSA E IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE/PROBABILE CONTEMPORANEITÀ DI VARI INTERVENTI SU PIÙ LOTTI. NEL CASO IN CUI UN CONCORRENTE RISULTI PRIMO CLASSIFICATO IN PIÙ LOTTI RISULTERÀ AGGIUDICATARIO DEL LOTTO IN CUI AVRÀ OFFERTO IL RIBASSO MAGGIORE. OVE L'OFFERENTE PRIMO CLASSIFICATO ABBIA OFFERTO LA MEDESIMA PERCENTUALE DI RIBASSO SU PIÙ LOTTI, LO STESSO AVRÀ FACOLTÀ DI SCEGLIERE UN LOTTO PREFERENZIALE E GLI ALTRI LOTTI VERRANNO AGGIUDICATI CON I MEDESIMI CRITERI AI SUCCESSIVI OFFERENTI SECONDI GRADUATORIA. E' POSSIBILE L'AGGIUDICAZIONE DI ULTERIORI LOTTI AL MEDESIMO CONCORRENTE SOLO NEL CASO IN CUI LO STESSO SIA L'UNICO IDONEO PER I LOTTI DI CHE TRATTASI.

18. SEGGIO DI GARA E SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi

dell'art. 107 comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara della valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti.

19. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA/CALCOLO SOGLIA ANOMALIA

Subito dopo l'insediamento il seggio di gara, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora il seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante, procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo "A" di cui all'allegato II.2 del Codice dei Contratti.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi.

Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.

Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato.

I calcoli per determinare la "soglia di anomalia", sono troncati alla seconda cifra decimale.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara, predispone la graduatoria dei concorrenti rimasti in gara con l'individuazione del soggetto che ha presentato la migliore offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta provvede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal seggio di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica inferiore alla III, assieme all'attestazione SOA, dovranno possedere, al momento della stipula del contratto, la **patente a crediti** rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art.27 comma 15 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a); di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, e al momento della stipula del contratto, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto non potrà essere stipulato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua

approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

22. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Durante il periodo di esecuzione del contratto saranno effettuati regolari controlli circa il mantenimento di tutti i requisiti compresi quelli attinenti al possesso e ai punteggi della patente a crediti, e, qualora l'impresa ne risultasse deficitaria, attesa la natura di pubblico servizio che è sottesa al presente appalto che non può essere interrotto, si procederà d'ufficio alla risoluzione contrattuale senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere, nel rispetto della normativa vigente.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai

documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione per i seguenti atti:

- informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento dell'Appalto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- pareri legali acquisiti dalla Stazione Appaltante per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.

27. CLAUSOLE VESSATORIE

Con la partecipazione alla gara, l'O.E. accetta espressamente l'art. 21 del presente disciplinare.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui l'operatore economico fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in sede di disamina della documentazione prodotta in sede di procedura, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

Titolare del trattamento è l'ASP di Ragusa.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per

l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori entra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield. Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@asp.rg.it.